

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5098 del 12/10/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 ĩ DITTA PASTIFICIO GROPPI DI GROPPI ALESSANDRO E C. SAS. ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE E VENDITA PASTA, SUGHI E SURGELATI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA REPETTI N. 20, LOC. LA VERZA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5238 del 12/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 – DITTA PASTIFICIO GROPPI DI GROPPI ALESSANDRO E C. SAS
ATTIVITÀ DI “PRODUZIONE E VENDITA PASTA, SUGHI E SURGELATI” SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA REPETTI N. 20, LOC. LA VERZA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Piacenza prot. n. 90250 del 27/07/2021, acquisita al prot. Arpae n. 117231 in pari data, è stata presentata dalla Ditta PASTIFICIO GROPPI DI GROPPI ALESSANDRO E C. SAS, con sede legale a Piacenza (PC), via Luigia Repetti n. 20, Loc. La Verza (P.Iva 01341030334), l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'attività di "*produzione e vendita pasta, sughi e surgelati*" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, via Repetti n. 20, Loc. La Verza per il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Considerato che:

- con nota prot. n. 118621 del 29/7/2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 125213 del 10/08/2021 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa;
- con la sopra citata nota n. 125213/2021, è stato richiesto alla Ditta (come indicato dal Comune di Piacenza -

Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale con nota prot. n. 91271 del 28/7/2021, acquisita al prot. Arpae in pari data al n. 118313), di produrre la documentazione di previsione d'impatto acustico o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il non superamento dei limiti di emissione di rumore previsti nell'attuale classificazione acustica comunale per la zona di insediamento, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 8, comma 4 della L. n. 447/95;

- per quanto riguarda la matrice impatto acustico, con nota prot. n. 127235 del 13/08/2021 è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il non superamento dei limiti di emissione di rumore previsti nell'attuale classificazione acustica comunale per la zona di insediamento, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 della L. n. 447/95;
- con nota prot. n. 127283 del 13/08/2021 è pervenuta la richiesta, da parte della Ditta, di proroga per la presentazione della documentazione integrativa relativa alla matrice scarichi;
- con nota prot. n. 131025 del 24/08/2021 questa Agenzia ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione delle integrazioni richieste per la matrice scarichi;
- con nota prot. n. 144307 del 20/09/2021 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta relativamente alla matrice scarichi;

Acquisito il supporto istruttorio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 11 dell'11/10/21 Sinadoc 21353) dal quale risulta che:

- lo scarico, recapitante in pubblica fognatura, è classificato come scarico di acque reflue industriali ed è costituito dall'unione di:
 - acque reflue industriali derivanti dalle operazioni di lavaggio dei locali e delle attrezzature dell'attività, trattate mediante un sistema costituito da un degrassatore (Isea mod. Family 1200 I) e da un trattamento biologico di erogazione di batteri vegetativi per la degradazione degli inquinanti (BIO AMP 600);
 - acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, trattate mediante n° 3 fosse Imhoff e n° 4 degrassatori;
 - acque meteoriche di copertura e dei piazzali;
- il pozzetto di prelievo è ubicato immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura ed è individuato con la denominazione "Pozzetto prelievo fiscale" nella "Planimetria rete scarichi – Schema impianto fognario" allegata all'istanza di AUA;

Atteso che:

- con nota prot. n. 146387 del 23/09/2021 è stato richiesto al Comune di Piacenza, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, nonchè il parere in merito all'impatto acustico ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 c. 4 della L. 447/1995;
- con nota prot. n. RT019363 del 29/09/2021, assunta al prot. Arpae n. 150155 in pari data, è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni formulato da Ireti Spa;
- con nota prot. n. 120828 del 07/10/2021, acquisita al prot. Arpae n. 155206 del 08/10/2021, il Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale del Comune di Piacenza ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 2197 del 07/10/2021 (allegata la presente provvedimento), con la quale:
 - è stato autorizzato lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - è stato espresso parere favorevole in merito all'impatto acustico;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta PASTIFICIO GROPPI DI GROPPI ALESSANDRO E C. SAS, con sede legale a Piacenza (PC), via Luigia Repetti n. 20, Loc. La Verza (P.Iva

01341030334), per l'attività di "produzione e vendita pasta, sughi e surgelati" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, via Repetti n. 20, Loc. La Verza per i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. di stabilire, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione del Comune di Piacenza, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2197 del 07/10/2021 trasmessa con nota prot. n. 120828 del 07/10/2021, acquisita al prot. Arpa n. 155206 del 08/10/2021, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. di stabilire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in fognatura" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

4. di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni (come anche disposte con la sopra citata Autorizzazione del Comune di Piacenza):

a) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

b) il pozzetto di prelievo fiscale ed i pozzetti d'ispezione dovranno essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;

c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;

d) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;

e) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione;

f) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia della rete fognaria interna all'insediamento, dei pozzetti d'ispezione e dei sistemi di trattamento degli scarichi idrici secondo le indicazioni fornite dalle Ditta costruttrici. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

g) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 4 mc.; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 1000 mc.;

h) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare, anche temporaneamente, uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;

4. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.